



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

CASA DI RIPOSO
“VILLA LORETO”

BOZZA CONTRATTO

**APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI ASSISTENZIALI, DEI SERVIZI
ALBERGHIERI E NECESSARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO
“VILLA LORETO” DI MORETTA E ALTRI SERVIZI
AUSILIARI DI PULIZIE AMBIENTALI E
SANIFICAZIONE DA EFFETTUARSI NELLA CASA DI
RIPOSO**

MORETTA, 03 Aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ABRATE Rag. Antonella

COMUNE DI MORETTA

BOZZA DI CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI E ASSISTENZIALI, DEI SERVIZI ALBERGHIERI E NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA LORETO" DI MORETTA (PRESTAZIONE PRINCIPALE) E ALTRI SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIE AMBIENTALI E SANIFICAZIONE DA EFFETTUARSI NELLA CASA DI RIPOSO (PRESTAZIONE SECONDARIA).

PERIODO: DAL 01.07.2017 AL 30.06.2019

IMPORTO: EURO + IVA

REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno in Moretta (CN), in piazza n.

Davanti a me, Segretario del Comune di Moretta, autorizzato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi, rinunciando all'assistenza dei testimoni, con il mio consenso, le seguenti persone dell'identità delle quali io Segretario sono certo:

-, nato a, il, in qualità di dell'Ente, C.F. - P.I., domiciliato per la sua carica e ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Ente, in piazza n. - Moretta (CN) (in seguito "Stazione Appaltante");

- la Società- con sede legale in C.F..... P.I., iscritta al Registro delle Imprese di e legalmente rappresentata da, nato a ilin qualità di, la quale interviene in proprio e quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita da:

- (capogruppo mandataria) - con sede legale in avente il seguente numero di C.F.P.I., iscritta al Registro

delle Imprese di

- (mandante) - con sede legale in avente il seguente numero di C.F.P.I., iscritta al Registro delle Imprese di

a mezzo di atto a rogito notaio dott.iscritto al collegio notarile n. rep....., registrato all'agenzia delle entrate in data allegato al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, (in seguito lo "Appaltatore")

PREMESSO CHE:

- a. in data è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. ... del il bando di gara a procedura aperta ex artt. 140, 142, 3, comma 1, lett. sss) e 60, d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e la gestione dei servizi socio – sanitari e assistenziali, dei servizi alberghieri e necessari per il funzionamento della casa di riposo "Villa Loreto" di Moretta (prestazione principale) e altri servizi ausiliari di pulizie ambientali e sanificazione da effettuarsi nella casa di riposo (prestazione secondaria), così come descritti nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, per l'importo a misura e a canone mensile limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera a base di gara presunto complessivo, nonché la proroga tecnica (max sei mesi) di cui all'art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, pari a complessivi € 2.529.670,00 + € 3.787,50 per oneri per la sicurezza rischi interferenziali, oltre IVA;
- b. la Stazione Appaltante ha con determina n. del, disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio sub a. a favore dell'Impresa (ovvero, dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con atto fra) con un ribasso percentuale pari al ... %;
- c. la Stazione Appaltante ha con determina n. del disposto l'aggiudicazione definitiva efficace del servizio sub a. a favore dell'Impresa (ovvero, dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con atto fra).

Tutto ciò premesso,

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue, fermo restando che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto:

ART. 1 – Oggetto del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a prestare il servizio di organizzazione e la gestione dei servizi socio – sanitari e assistenziali, dei servizi alberghieri e necessari per il funzionamento della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta (prestazione principale) e altri servizi ausiliari di pulizie ambientali e sanificazione da effettuarsi nella casa di riposo (prestazione secondaria), di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. n. del, meglio specificato dai documenti menzionati nel successivo Art. 2, con un ribasso percentuale unico e uniforme pari al% da applicarsi all'elenco prezziposti a base di gara per lo svolgimento dei servizi, al netto degli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.

ART. 2 – Documenti parte integrante del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente non allegati, i seguenti documenti:

- a. Capitolato Speciale di Appalto + allegati;
- b. Bando e Disciplinare di gara + allegati;
- c. dichiarazioni ed elaborati tecnico/economici prodotti dall'Appaltatore in sede di offerta;
- d. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008.

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a. contratto;
- b. Capitolato Speciale di Appalto + allegati;
- c. Bando e Disciplinare di gara + allegati;
- e. dichiarazioni ed elaborati tecnico/economici prodotti dall'Appaltatore in sede di offerta;
- f. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008.

ART. 3 – Obbligazioni a carico della Stazione Appaltante. Corresponsione del corrispettivo.

La fatturazione dei servizi oggetto dell'appalto, IVA compresa, dovrà avvenire con cadenza mensile

per i servizi effettivamente prestati durante il mese precedente. I pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, secondo quanto previsto dall'Art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto.

I pagamenti saranno effettuati attraverso bonifici bancari, previa trasmissione di regolari fatture, secondo quanto stabilito dall'Art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i pagamenti avverranno a favore delle Imprese che hanno emesso le fatture alla Stazione Appaltante, fatture che dovranno essere con assunzione di responsabilità vistate ed esibite esclusivamente dall'impresa capogruppo.

E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle Imprese raggruppate a favore dell'Impresa Capogruppo.

**ART. 4 - Garanzie ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016
e degli Artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale di Appalto.**

Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente non allegate:

- a. la cauzione definitiva costituita dalla fideiussione n. del per Euro
- b. polizze assicurative RCT n..... del e RCO n. del per Euro

Al riguardo si richiama per intero quanto previsto agli Artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5 – Penali.

Le penali sono disciplinate dall'Art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto. È comunque fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ART. 6 – Altri oneri a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 105 del d.lgs. n. 50/2016), secondo le previsioni del Capitolato Speciale di Appalto, che si richiamano per intero.

ART. 7 – Controlli.

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni poste a carico dell'Appaltatore avverranno a cura del Responsabile del Procedimento, che si avvale ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016 del

Direttore dell'Esecuzione, anche alla luce di quanto stabilito all'art. 8.1, lett. e) e g) della "Linea guida" ANAC n. 3 (deliberazione in data 26.10.2016, n. 1096).

Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione sono autorizzati ad impartire all'Appaltatore disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi provvedimenti attuativi. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tali disposizioni e solo ad esse. Sul punto si richiama integralmente quanto disposto dall'Art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 8 – Recesso unilaterale e risoluzione del contratto.

Si richiama integralmente quanto disposto agli Artt. 25, 30 e 31 del Capitolato Speciale di Appalto.

**ART. 9 – Sospensione o annullamento giurisdizionale
di atti della procedura di appalto.**

Resta sin d'ora inteso tra le Parti che, in caso di sospensione e/o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010, l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia che ha dichiarato la inefficacia del contratto.

ART. 10 – Modalità di soluzione delle controversie.

Foro competente.

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del d.lgs. n. 50/2016, sono devolute unicamente alla competenza del Tribunale Civile di Cuneo.

ART. 11 – Spese di contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore i diritti di rogito, tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto, senza diritto di rivalsa.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio oggetto di appalto, dalla consegna alla loro ultimazione.

Ai fini fiscali il valore del presente contratto ammonta ad Euro

Le Parti chiedono che la registrazione avvenga in misura fissa.

ART. 12 – Clausola di tracciabilità

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, la Stazione appaltante provvederà ad accreditare gli importi contrattuali spettanti all'Appaltatore [ai componenti del raggruppamento temporaneo] come segue:

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ Iban _____; (ii) CUP_____; CIG _____; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: _____;

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ Iban _____; (ii) CUP_____; CIG _____; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: _____;

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ Iban _____; (ii) CUP_____; CIG _____; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: _____.

E' vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese raggruppate. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Appaltatore [e/o anche un solo componente del raggruppamento temporaneo] proceda al pagamento nei confronti di subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture in violazione delle modalità previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

L'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si obbliga a sottoporre alla Stazione appaltante la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e, dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra Appaltatore, subappaltatore e

subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata. Di seguito si riporta il testo della bozza di detta clausola:

“OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” legge n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali saranno utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo saranno registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art. 3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (c.d. “obbligo di tracciabilità”) o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pertanto ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010, la Vostra ditta di impegna a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna altresì a che detti obblighi siano assunti anche da soggetti terzi da Voi coinvolti nella esecuzione della prestazione oggetto del presente ordine. Conseguentemente sarà applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG:

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico. A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrete trasmetterci i conti correnti dedicati e le indicazioni delle generalità dei soggetti delegati ad operare su di essi.

Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare su di essi

dovranno esserci comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.”.

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla pertinente normativa l'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente. L'Appaltatore [e/o da ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione alla Stazione appaltante va fatta dal legale rappresentante entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare, oppure entro sette giorni dalla loro prima destinazione alla operazione finanziaria relativa alla commessa acquisita nell'ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti già esistenti. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con sistemi diversi dal bonifico.

ART. 13 Elezione di domicilio.

Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio:

- la Stazione Appaltante presso
- l'Appaltatore presso

* * *

Di tutto quanto sopra il sottoscritto,, Segretario del Comune di Moretta, ha fatto constare in questo atto che, scritto in gran parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in minima parte scritto da me, occupa n. pagine di n. fogli, che lo stesso è stato letto dalle Parti e che viene ritenuto dalle medesime conforme alla loro volontà.

Le Parti con me Segretario sottoscrivono l'atto di proprio pugno.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

(.....)

PER L'APPALTATORE

(.....)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'Appaltatore approva specificamente per iscritto i seguenti: -Art. 5 (Penali); -Art. 8 (Recesso unilaterale e risoluzione del contratto); -Art. 9 (Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto); -Art. 10 (Modalità di soluzione delle controversie. Foro competente); -Art. 11 (Spese di contratto).

L'APPALTATORE (.....) _____

IL SEGRETARIO ROGANTE

(.....)
